

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 298-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CORRIAS Efisio)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1968

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1969
—————

Finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici
e beni strumentali di tecnologia avanzata
—————

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione finanze e tesoro ha lungamente e ripetutamente discusso il disegno di legge n. 298 avente come titolo « Finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata », confermando in tal modo la grande importanza che essa attribuiva a un intervento tanto importante in un settore dell'attività statuale che riguarda certamente il presente ma si proietta decisamente nell'avvenire del nostro Paese.

A nessuno sfugge ormai — anche se osservatore superficiale — il ruolo determinante che, nel mondo di oggi, assume l'attività scientifica, le cui dimensioni, durante il nostro secolo, hanno assunto un livello tale da diventare veramente una funzione condizionante di ogni progresso, sia essa « pura » o « applicata », « libera od orientata », abbia cioè a svolgersi con libere impostazioni di ricerca non legate a eventuali sviluppi della scoperta o tenda invece, in partenza, a un fine esclusivo che è il raggiungimento di una concreta utilità a favore degli uomini.

E, conseguentemente, appare a tutti ben chiara la stretta connessione tra attività scientifica ed industria, tra ricerca ed espansione economica, confermata soprattutto da ciò che accade in certi Paesi che arrivano al punto d'investire la più alta percentuale del reddito nazionale in attività di ricerca e che nel contempo conseguono il più elevato indice di espansione economica. Tale fenomeno, perciò, non può non spingere le altre Nazioni a seguire tale traccia, dando alla ricerca — intesa come attività creativa — la possibilità d'incidere sulle produzioni, migliorando le tecniche, accrescendo la produttività e diminuendo i costi.

Il Governo — nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1969 (allegata relazione generale sullo stato della ricerca scientifica in Italia — ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330 — che è risultante della relazione del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor Vincenzo Caglioti, e delle determinazioni cui si è pervenuti nella discussione in sede di Co-

mitato interministeriale), *Doc. XIII*, n. 1 — ha chiaramente esposto la situazione attuale del settore nel nostro Paese analizzando minutamente l'attività di ricerca, la dipendenza tra istruzione e ricerca, tra ricerca e servizi pubblici, tra ricerca e industria, nonché lo stato della ricerca scientifica e tecnologica (servizi scientifici ed attività di ricerca presso amministrazioni e enti pubblici), l'attività organizzativa e scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche e — per ultimo — la collaborazione scientifica e tecnologica internazionale.

Da essa si desume con chiarezza quale sia l'impegno posto dal Governo per un intervento più deciso e sollecito « diretto ad eliminare le strozzature che limitano lo sviluppo dell'attività di ricerca e a rafforzare tutte le iniziative — e specialmente quelle a carattere interdisciplinare — suscettibili di promuovere lo sviluppo economico e sociale della Nazione ».

Come primo risultato di tale impegno sta il fatto che, dall'ottobre 1967, sono stati predisposti:

— un provvedimento che costituisce il Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed assegna ad esso un fondo di 50 miliardi in sei anni per finanziare ricerche in settori avanzati e favorire il trasferimento dei risultati sul piano industriale;

— un provvedimento che stanziava un fondo di 100 miliardi per la ricerca industriale;

— un provvedimento che mette a disposizione degli enti ed imprese pubbliche o private un fondo di 100 milioni di dollari per l'acquisto di attrezzature ed apparecchi non fabbricati in Italia e destinati all'ammodernamento di servizi e strutture.

Di quest'ultimo ci occupiamo nella presente relazione, ricordando anzitutto che esso riproduce le disposizioni del titolo IV del disegno di legge recante « Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale » già presentato al Senato il 19 settembre 1968 (atto n. 181 Senato) e successivamente ritirato dal Governo, essendo stati alcuni degli interventi da esso previsti inseriti nel decreto-leg-

ge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 28 ottobre 1968, n. 1089.

Il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di consentire un rapido aggiornamento della nostra tecnologia, attraverso la dotazione di strumenti scientifici e di beni strumentali non prodotti in Italia: ciò non può non essere fatto con tutta urgenza, proprio perchè in tutto il mondo il progredire della tecnologia è veramente sorprendente ed assume assai spesso ritmi vertiginosi, per cui non è più possibile indugiare oltre se si vuole raggiungere un livello idoneo a competere, nell'industria, per quel che riguarda la bontà del prodotto ed il costo di esso.

Destinatari delle provvidenze previste nel disegno di legge sono gli enti ed istituti pubblici e privati nonchè le istituzioni universitarie e le imprese industriali.

Al riguardo si è discusso a lungo, posto che alcuni commissari richiedevano l'esclusione dai benefici di quest'ultima categoria, mentre la maggioranza di essi — sia pur con diverse motivazioni — ha ritenuto che una regolamentazione del genere fosse da ritenersi eccessiva e che quindi andasse mantenuto il testo proposto dal Governo.

Altro motivo di discussione è stato offerto dalla composizione del Comitato di cui all'articolo 3 che taluni chiedevano fosse integrato da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione, dando altresì solo il cosiddetto « voto consultivo » ai rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto mobiliare italiano. A maggioranza la Commissione ha ritenuto di accettare l'inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione, per consentire che materia così importante non sfuggisse all'esame ed alla valutazione di chi ha come compito preminente quello di seguire tutte le iniziative che con-

corrono a rendere più facile e sollecito lo sviluppo dell'economia italiana.

Strumento di attuazione dell'intervento statutale previsto nel disegno di legge diventa l'Istituto mobiliare italiano che — per conto del tesoro e attraverso apposita convenzione — ha il compito di effettuare tutte le operazioni indicate nell'articolo 4.

Nel corso dell'esame e della discussione sul presente disegno di legge sono emersi, ad opera di componenti la Commissione, altri dubbi e perplessità, e sono state presentate alcune eccezioni relative alla necessità di ampliare il Comitato, chiamando a farne parte altri esperti, specificatamente precisati; al dubbio se il disegno di legge potesse realmente intendersi — così come inquadrato dal proponente — un provvedimento anticongiunturale; e se non fosse necessario precisare che i finanziamenti venissero deliberati in base alle direttive fissate dal CIPE.

Quest'ultimo aspetto è stato recepito in apposito emendamento ed approvato dalla Commissione, che ha ritenuto in tal modo di aver introdotto uno strumento valido per ottenere che l'iniziativa prevista nel provvedimento in esame venga inserita — con maggiore positività — negli indirizzi e nelle scelte di politica economica, attuative del programma di sviluppo economico nazionale.

Nel raccomandare pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge, si auspica la più sollecita costituzione del Ministero per la ricerca scientifica, come organo coordinatore e stimolatore del mondo della ricerca, che — oltre a perseguire obiettivi di più elevata conoscenza e di maggiore e più diffuso benessere — contribuisca ad una rapida ed attiva trasformazione della società.

Efisio CORRIAS, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Con decreto del Ministro del tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad Enti ed Istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non è prevista la produzione in Italia.

Art. 2.

I finanziamenti sono deliberati dal Comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalità e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.

Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro del tesoro su proposta delle Amministrazioni e degli Enti interessati:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

I finanziamenti sono deliberati, in base alle direttive fissate dal CIPE, dal Comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalità e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.

Identico.

Art. 3.

Identico:

identico;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante dell'Istituto mobiliare italiano.

Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.

Art. 4.

Per gli scopi di cui al precedente articolo 1, l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere entro il limite massimo equivalente a 100 milioni di dollari USA.

Al relativo pagamento si provvede mediante consegna all'Ufficio italiano dei cambi di buoni poliennali del Tesoro al portatore che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere alla pari con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, con scadenza massima al 1° aprile 1980, per in importo pari al controvalore in lire italiane della valuta ceduta.

Ai buoni poliennali suddetti, fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, pagabile in due semestralità posticipate, sono applicabili le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e ogni altra modalità relativa all'emissione e alla consegna dei titoli medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alle spese derivanti dall'emissione dei buoni previsti dal presente articolo ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi si farà fronte con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*identico;**identico;**identico;**identico.**Identico.*

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

una aliquota dei proventi della emissione stessa.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano — IMI — il quale è autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà altresì al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi — per conto del Tesoro dello Stato — delle valute di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano cambi e con l'Istituto mobiliare italiano.

Art. 6.

Gli strumenti ed i beni acquistati con l'utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni.

Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalità relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonché le altre attività contemplate nell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.